

CONI

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E PROCEDURE

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 NORME DI RIFERIMENTO

1 Gli organi di Giustizia e Disciplina sono regolamentati dagli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,56 e 57 dello Statuto.

ART. 2 PRINCIPI DI GIUSTIZIA FEDERALE

- Il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze vietate, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantite con la istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
- È garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice - nei casi di legittima suspicione - ovvero la possibilità di revisione del giudizio nei soli casi di sopravvenienza di fatti nuovi, non prevedibili al momento del giudicato.

ART. 3 DOVERI ED OBBLIGHI GENERALI

- Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto e le norme regolamentari, i provvedimenti e le decisioni federali, nonché devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della probità sportiva.
- I dirigenti, soci e tesserati, sono tenuti a presentarsi agli Organi della Giustizia Sportiva, se convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare, compreso quello per illeciti amministrativi, salvo giustificato motivo, pena il deferimento al Procuratore Federale. L'incolpato è, invece, libero di scegliere la propria linea difensiva anche non presentandosi alle convocazioni.

ART. 4 RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE FISICHE E DEGLI AFFILIATI

- Gli affiliati, i loro dirigenti, i soci ed i tesserati in genere rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o

colpa.

- I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dagli affiliati medesimi.
- L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.
- Gli atti, le circolari e i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione,

ART.5 RESPONSABILITA' DEGLI AFFILIATI IN PARTICOLARE

- Gli affiliati rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, anche per i fatti connessi con il doping.

Gli affiliati:

- rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali;
- rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni;
- si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee;
- potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito, o dai dibattito risulti che non hanno partecipato all'illecito o lo hanno ignorato o che, almeno, sussistano seri e fondati dubbi in proposito.

ART.6 ILLECITO SPORTIVO

1 Rispondono di illecito sportivo le persone o le Società di cui al primo comma del presente articolo, qualora compiano o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse, compiano con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica.

2. Il dirigente, il socio o il tesserato che comunque abbia, od abbia avuto, rapporti con affiliati o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluni degli atti indicati al comma precedente o, comunque, ne abbia notizia ha il dovere di informarne

immediatamente con ogni mezzo idoneo o, comunque, mediante lettera raccomandata, il Presidente della Federazione, qualunque sia il modo con cui ne sia venuto a conoscenza.

ART. 7 NOTIFICAZIONE DELLE DECISIONI

1. Le decisioni dovranno essere comunicate a cura della Segreteria federale anche al Procuratore federale e agli Organi Federali periferici nella cui giurisdizione risiede il tesserato o la società nel termine massimo di cinque giorni della data di pervenimento della deliberazione.

2. Nel caso di squalifica anziché a mezzo lettera raccomandata la notificazione deve venire immediatamente tramite comunicazione telegrafica o telefax.

Tutte le notifiche devono essere effettuate presso la sede sociale delle Società interessate, anche per ciò che riguarda loro atleti e dirigenti.

3. I Presidenti delle Società sono responsabili dell'osservanza delle decisioni riguardanti le Società stesse e i loro appartenenti.

ART. 8 INOSSERVANZA DELLE SANZIONI

1 Chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte sarà deferito agli organi di giustizia per gli ulteriori provvedimenti del caso.

ART. 9 MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- I provvedimenti disciplinari devono essere motivati.
- Il Giudice Sportivo Unico, all'atto dell'assunzione di un provvedimento disciplinare, è tenuto a citare il brano del rapporto arbitrale che ha motivato la decisione disciplinare.
- Quanto di cui trattasi è sufficiente perché gli interessati, in sede di ricorso, possano produrre le controdeduzioni.

ART. 10 CASELLARIO FEDERALE

- All'Ufficio del Giudice Sportivo Unico spetta la: tenuta dello schedario dei provvedimenti di condanna definitivi.
- I provvedimenti disciplinari definitivi, sia nei confronti di società che delle persone fisiche, devono essere trascritti nel casellario federale.

TITOLO II SPECIE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Sanzioni disciplinari applicabili alle Società

ART. 11 SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ

- La Società, qualora si renda responsabile della violazione di qualsiasi norma federale, regolamentare ovvero di altre disposizioni vigenti, è punibile, secondo la gravità dei fatti, con le seguenti sanzioni:
- ammonizione;
- deplorazione;
- ammenda;
- squalifica della sede come campo di gare;
- perdita della gara;
- penalizzazione di uno o più punti nelle competizioni a squadre;
- retrocessione alla serie inferiore;
- esclusione dalla partecipazione all'attività nazionale;
- esclusione dalla partecipazione all'attività internazionale;
- radiazione.

Tale normativa è estesa a tutte le vane categorie di manifestazioni.

ART. 12 ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI

- Le sanzioni indicate agli articoli precedenti sono comminate dagli organi di giustizia secondo le competenze riportate negli articoli successivi.

ART. 13 AMMONIZIONE

- L'ammonizione consiste in un richiamo verbale o scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in esame.

ART. 14 DEPLORAZIONE

- L'organo giudicante può comminare la deplorazione, che è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni.

ART. 15 AMMENDA

- L'ammenda è una punizione pecuniaria che consiste nell'obbligo della Società di versare alla F.S.I. una somma determinata nei limiti fissati annualmente dal Consiglio Federale. Detti limiti

debbono essere compresi tra le 100.000 lire e le 500.000 lire.

- L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altri provvedimenti disciplinari allorché concorrano circostanze aggravanti.

ART. 16 INADEMPIMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE

- Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di trenta giorni dalla ratifica della decisione comporta la squalifica della sede di gioco per una o più giornate ed in caso di recidiva la sospensione della Società da ogni attività federale.

ART. 17 SQUALIFICA DELLA SEDE DI GIOCO

- La squalifica della sede di gara comporta l'obbligo di giocare su campo neutro autorizzato dalla Commissione Tecnica Federale su proposta e totale responsabilità della Società punita.
- La comunicazione di squalifica dovrà essere indirizzata al C.F., che deve farla pervenire alla C.T.F. almeno tre giorni prima della gara da effettuare o da recuperare. Ogni spesa derivante da tale sanzione va a carico della Società punita.
- Il sodalizio avversario ha diritto solo alle spese documentate per il maggior percorso chilometrico con mezzi pubblici.

ART. 18 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA SQUALIFICA DELLA SEDE DI GIOCO

- La punizione di cui all'articolo precedente è immediatamente esecutiva. La Commissione Giustizia e Disciplina d'Appello, su istanza di parte, . quando ricorrano gravi motivi, può sospendere l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della decisione impugnata.
- La punizione di squalifica, che non può essere scontata in tutto o in parte nell'anno sportivo in cui è stata comminata, dovrà essere scontata nell'anno sportivo immediatamente successivo.
- La squalifica a. giornate della sede di gioco dovrà essere scontata esclusivamente nell'ambito della manifestazione nella quale è stata irrogata, ad eccezione della squalifica a tempo che sospende la sede da ogni attività federale della Società punita.

ART. 19 PENALIZZAZIONE DEI PUNTI NELLE COMPETIZIONI A SQUADRE

- La penalizzazione nelle competizioni a squadre consiste nell'abbassamento di due o più punti in classifica attribuiti ad una società in base ai risultati conseguiti.

- La sanzione può essere irrogata congiuntamente con altri provvedimenti disciplinari.

ART. 20 PERDITA DELLA GARA E ALTRE PENALIZZAZIONI

- La Società responsabile difatti che abbiano influito in modo negativo e decisivo sullo svolgimento di una manifestazione agonistica, impedendone la regolare effettuazione sul piano dell'equilibrio, della libertà o della lealtà sportiva, può essere punita, alternativamente o cumulativamente. oltretutto con le sanzioni di cui agli articoli precedenti, anche con la perdita della gara suddetta.
- Competente a decidere sulla sanzione della perdita della gara è il Giudice Sportivo Unico, il quale è tenuto a trasmettere gli atti al Procuratore Federale per gli eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari.
- Negli incontri a squadre, la squadra appartenente alla Società responsabile avrà partita persa su tutte le scacchiere.
- Qualora ad entrambe le squadre siano imputabili i fatti di cui al comma precedente, il provvedimento stesso potrà essere adottato nei confronti di entrambe.

ART. 21 RETROCESSIONE ALLA SERIE INFERIORE

- La retrocessione alla serie inferiore può essere inflitta alla Società che è stata sanzionata con squalifiche della sede di gioco per due volte o più nel corso del medesimo anno sportivo che abbiano comportato la squalifica della sede per complessive quattro giornate di campionato.

ART. 22 ESCLUSIONI DAL CAMPIONATO O DA ALTRE MANIFESTAZIONI DEL CALENDARIO FEDERALE

- L'esclusione dal Campionato o da altra manifestazione consiste nel divieto di prendere parte al Campionato o alle manifestazioni per. l'anno sportivo in corso.

ART. 23 ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

- Nei casi. di violazione disciplinare che interferiscono nei rapporti con Federazioni estere, Società straniere ovvero costituiscano violazione ai regolamenti internazionali o a disposizioni federali, alla Società giudicata colpevole può. essere inibita in via temporanea o definitiva l'attività internazionale in territorio nazionale e/o estera, ufficiale e/o amichevole.
- La radiazione viene comminata per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo e per violazione della clausola compromissoria. Ha efficacia presso tutte le federazioni

sportive e gli organismi sportivi in generale.

Sanzioni disciplinari applicabili ai Tesserati

ART..24 SANZIONI A CARICO DL'DIRIGENTI, UFFICIALI DI GARA, ATLETI, TESSERATI IN GENERE

- I tesserati della Federazione, qualora si rendano responsabili della violazione di qualsiasi norma federale, regolamentare ovvero di altre disposizioni vigenti, sono punibili, secondo la gravità dei fatti, con le seguenti sanzioni:
- deplorazione;
- ammonizione;
- diffida;
- squalifica per una o più giornate d gara fino ad un massimo di dieci giornate;
- sospensione a tempo determinato per un periodo minimo di quindici giorni fino a un massimo di due anni;
- inibizione da ogni attività federale a tempo determinato fino a un massimo di due anni;
- radiazione.
- Tale normativa è: estesa a tutte le manifestazioni scacchistiche indette dalla Federazione Scacchistica Italiana.

ART.25 ASSUNZIONE DI SOSTANZE VIETATE

- Sono vietati l'assunzione e l'uso, per qualsiasi motivo, di sostanze e di materiale considerati doping.
- Le sanzioni comminate dalla F.S.L per violazione al Regolamento Antidoping hanno efficacia presso le altre federazioni sportive del C.O.N.I..
- L'elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e delle altre sostanze considerate doping, le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli medici, nonché le sanzioni disciplinari sono previsti dal Regolamento per il Controllo Antidoping approvato dal C.O.N.I.

ART. 26 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SANZIONI

- Le sanzioni di carattere disciplinare sono esecutive dal giorno della loro notifica. La presentazione o la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della decisione. La Commissione Giustizia e Disciplina d'Appello, su istanza di parte, ove sussistano circostanze particolarmente

gravi, può disporre la sospensione dell'esecuzione, se l'affiliato o il tesserato preannuncia o presenta ricorso entro le ore dodici del giorno successivo alla notifica pagando la prescritta tassa. Tale normativa non si applica a sanzioni conseguenti la penalità di partita, in quanto il ritiro della tessera del giocatore costituisce immediata Sospensione da qualsiasi attività.

- Le squalifiche a giornate di gara, o turni di torneo, dovranno essere scontate esclusivamente nell'ambito della manifestazione nella quale sono state irrogate, ad eccezione della squalifica a tempo determinato che sospende da ogni attività federale.
- Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nell'anno sportivo in cui sono state comminate, debbono essere scontate, sia pure per il solo residuo, negli anni sportivi successivi, anche nel caso in cui il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società o categoria.

ART. 27 SOSPENSIONE

- La sospensione è a tempo determinato e ha la durata massima di anni 2.
- Il tesserato sospeso non può per tutta la sua durata partecipare in alcuna veste all'attività della Federazione Scacchistica Italiana.
- Ai giocatori che non aderiscono alle convocazioni delle varie squadre nazionali, senza validi e giustificati motivi, verrà inflitta una squalifica di almeno tre mesi. L'eventuale indisponibilità fisica del tesserato dovrà essere valutata dalla Struttura Medica Federale o da chi. da essa delegato, o formare preventiva autorizzazione concessa, in via straordinaria. dalla Commissione Tecnica di settore competente.

TITOLO III COMPETENZA DISCIPLINARE

ART. 28 COMPETENZA DEGLI ORGANI GIUDICANTI

1. La competenza disciplinare è demandata agli organi giudicanti della Federazione.

ART. 29 ORGANI DI GIUSTIZIA

1 Gli organi di giustizia federali sono i seguenti:

- Procuratore Federale (Ufficio Procuratore Federale);
- Giudice Sportivo Unico (Ufficio Giudice Sportivo Unico);
- Commissione di Giustizia e Disciplina (C.G-D.);

- Commissione di Giustizia e Disciplina d'Appello (C.G.D.A.).

ART. 30 L'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE (U.P.F.) Composizione, Compiti e Funzionamento

- Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, il C.F. nomina per la durata di due anni un Procuratore Federale.
- L'Ufficio del Procuratore Federale:
 - riceve le denunce, i ricorsi, i reclami o gli esposti provenienti da tesserati o dirigenti verificatisi in occasione di gare o manifestazioni ed inoltre quelle attinenti a violazioni di norme federali;
 - istituisce le pratiche relative e promuove l'azione disciplinare investendo l'organo giudicante competente (Commissione di Giustizia e Disciplina) e contestando formalmente all'interessato i fatti a questi addebitati. La contestazione deve essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata a/r o telefax e deve contenere l'indicazione specifica dei fatti contestati. Nella contestazione dovrà essere concesso all'interessato un termine non inferiore a dieci giorni, entro il quale quest'ultimo dovrà fare pervenire all'organo giudicante le eventuali controdeduzioni scritte con elezione del domicilio presso il quale dovranno essere eseguite le comunicazioni relative al procedimento. In difetto di elezione di domicilio, le comunicazioni verranno eseguite presso la sede della Società di appartenenza dell'interessato;
 - acquisiti gli atti relativi e terminata la fase istruttoria, il Procuratore, nel caso in cui non vi sia manifesta infondatezza dei fatti denunciati, deferisce l'indagato alla Commissione Giustizia e Disciplina; in caso contrario provvederà ad archiviare gli atti con tenuti nella denuncia, reclamo, ricorso o esposto;
 - svolge inchieste e supplementi di istruttoria per atti trasmessigli dal Giudice Sportivo Unico in ordine ad eventuali altre possibili trasgressioni emerse in sede di giudizio a carico di tesserati e affiliati alla Federazione;
 - può ricorrere alla Commissione Giustizia e disciplina di Appello avverso le decisioni della Commissione Giustizia e Disciplina secondo le modalità previste nel presente regolamento;
 - l'azione disciplinare, in caso di violazione alle norme Antidoping, è esercitata dalla procura antidoping; la procura federale collabora con la procura antidoping del C.O.N.I. ed informa quest'ultimo di ogni eventuale notizia di reato in materia;

- può agire d'ufficio qualora venga a conoscenza di infrazioni.

3 Per le proprie indagini il Procuratore Federale può avvalersi di tutti gli organi, commissioni ed uffici della Federazione.

4 Il Procuratore Federale può, altresì, disporre di tutti i mezzi di accertamento ritenuti opportuni per la cognizione dei fatti demandatigli.

ART. 31 IL GIUDICE SPORTIVO UNICO (G.S.U.) Composizione, compiti e funzionamento.

1. Ai sensi dell'art. 51. dello Statuto, su proposta del Presidente della F.S.I., il Consiglio Federale nomina, per la durata del quadriennio olimpico, il Giudice Sportivo Unico ed un suo sostituto.

2 Il G.S.U., quale organo giudicante di prima istanza:

- decide sugli atti che le giurie e gli arbitri trasmettono per l'applicazione delle sanzioni e sulle infrazioni che il Regolamento Tecnico Federale espressamente devolve alla sua competenza;
- espleta eventuale istruttoria, ritenuta necessaria a suo giudizio in ordine ai documenti relativi alle manifestazioni sportive.

3 La materia, relativa al punto 2, lett. a), attiene in generale alla regolarità di svolgimento delle manifestazioni con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica disciplinare adottate dai giudici-arbitri o giurie durante la gara o che siano espressamente devolute all'esclusiva competenza dell'organo tecnico specifico.

4. Con ordinanza il Giudice Sportivo Unico può dichiarare la inammissibilità o la improcedibilità della denuncia, reclamo, ricorso o esposto.

5 All'Ufficio del Giudice Sportivo Unico spetta la tenuta dello schedario dei provvedimenti di condanna definitivi.

ART.32 COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA (C.G.D.)

- La Commissione di Giustizia e Disciplina è competente per tutti, i procedimenti di primo grado. Diviene organo di secondo grado per i ricorsi avversi alle decisioni del Giudice Sportivo Unico.
- Essa è costituita da un Presidente, da due membri effettivi di cui uno con funzioni di vice presidente e da due supplenti ai sensi dell'art. 52 dello Statuto.
- Il Collegio giudicante, in ogni procedimento, è composto dal

Presidente e da due giudici.

- In assenza del Presidente, il Collegio viene presieduto dal Vicepresidente; in caso di vacanza, per qualsiasi motivo, tra i giudici effettivi, il Presidente provvede alla integrazione della Commissione effettuando la sostituzione con i membri supplenti.
- Le decisioni della Commissione di Giustizia e Disciplina, che sono prese a maggioranza, sono impugnabili dall'interessato o dal Procuratore Federale avanti la Commissione di Giustizia e Disciplina di Appello.

ART. 33 COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA D'APPELLO (C.G.D.A.)

- La C.G.D.A. decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione di Giustizia e Disciplina.
- La C.G.D.A. è composta da un presidente, da due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente e due membri supplenti. Nei casi di assenza o impedimento si applicano le norme di cui all'articolo precedente..

ART.34 RICUSAZIONE E ASTENSIONE

1. Ogni. singolo componente dell'organo giudicante può essere ricusato nei seguenti casi:

- se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
- se egli stesso o il coniuge è legato da vincoli di parentela fino al quarto grado o di affiliati ad una delle parti del procedimento;
- se vi è inimicizia grave o vi sono motivi di dissidio tra lui o un suo prossimo congiunto ed una delle parti del procedimento;
- se, nell'esercizio delle funzioni e prima della decisione, abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. La dichiarazione di ricusazione deve enunciare i motivi ed indicarne le prove; è fatta con atto sottoscritto dall'interessato e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente

3. Deve essere proposta, a pena di inammissibilità, fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.

4. Sull'astensione e sostituzione decide la Commissione Federale di Appello se essa concerne l'Ufficio del Giudice Sportivo Unico e la Commissione Federale di Disciplina; decide, invece, la Commissione Federale di Disciplina quando essa riguarda la Commissione Giustizia e Disciplina d'Appello.

5. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di riconsunzione deve essere pronunciato nel piú breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante riconsunato.

6. Il provvedimento di accoglienza della dichiarazione di riconsunzione deve indicare il nominativo del giudice che sostituisce quello riconsunato. Il nuovo membro resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla riconsunzione.

7. Il Giudice nei casi previsti dal primo comma del presente articolo ha l'obbligo di astenersi dal giudizio; ha altresì l'obbligo di astenersi se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni.

8. La dichiarazione di riconsunzione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.

9. Non è ammessa la riconsunzione di giudici chiamati a decidere sulla riconsunzione.

10. Il giudice riconsunato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la riconsunzione.

ART. 35 COLLEGIO ARBITRALE (C.A.)

Costituzione e composizione

- Per le decisioni delle controversie attinenti all'attività sportiva insorte che hanno natura tale da non rientrare nelle competenze degli organi di giustizia federali, l'affiliato o il tesserato può richiedere la formazione di apposito collegio arbitrale dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, alla controparte ed alla Segreteria Federale.
- La richiesta di cui al punto precedente deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono rassegnare al Collegio Arbitrale e deve contenere sia l'indicazione delle generalità dell'arbitro prescelto - che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico - sia l'elezione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni, con l'invito alla controparte a procedere alla designazione di un proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

- La controparte, nell'atto di designazione del proprio arbitro, che deve parimenti essere comunicato a mezzo raccomandata alla parte proponente - con accettazione contestuale dell'arbitro designato - ed alla Segreteria Federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.
- Ai sensi dell'art. 57 dello Statuto, la nomina del Presidente è effettuata ai sensi dell'art. 57 dello Statuto.
- Entro dieci giorni dal ricevimento degli atti di controparte, la Segreteria Federale sottoporrà la questione al Presidente della C.G.D. che nei dieci giorni successivi provvederà alla nomina formale del presidente del Collegio confermando quello prescelto dalle parti, ovvero designandolo autonomamente in caso di disaccordo.
- Il Presidente della C.G.D. provvederà, inoltre, a nominare d'ufficio anche gli arbitri delle parti che non avessero provveduto nei termini previsti alla nomina.
- Le funzioni di segretario sono espletate da un arbitro su incarico del Presidente del Collegio.

Requisiti per la nomina a componente del Collegio Arbitrale e assistenza legale

- I componenti del CA. nominati dalle parti debbono essere tesserati alla F.S.I.. Dovranno inoltre possedere i requisiti previsti per gli organi di giustizia federale; valgono, in particolare, i requisiti di cui all'art. 45 dello Statuto commi 3.2 e 3.3.
- La parte può farsi assistere da un legale o persona di fiducia, munita di delega.

Procedura, pronuncia, lodo, sostituzione

- Il Collegio Arbitrale dovrà decidere la controversia con la massima libertà di forma, compiendo tutti gli atti di istruzione ritenuti necessari, e dovrà pronunciare il lodo entro novanta giorni dalla data di nomina formale del Presidente.
- I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio, che provvede altresì, alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti senza obbligo di specifiche formalità.
- Il Collegio Arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti o comportamenti che siano in contrasto con le norme federali.
- Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione, dandone comunicazione

agli arbitri, alle parti e ai loro difensori, se nominati, a mezzo lettera raccomandata a/r o altro mezzo idoneo almeno cinque giorni prima della riunione.

- Il lodo è valido se sottoscritto da almeno due dei componenti, compreso il presidente, purché sia dato atto che è stato deliberato alla presenza di tutti, con la espressa dichiarazione che l'altro arbitro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverla.
- La motivazione deve essere depositata nei dieci giorni successivi a cura del Presidente e dell'estensore indicato nel dispositivo presso la Segreteria F.S.I..
- In caso di sostituzione, per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente, o di uno o ambedue i componenti, la sostituzione non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti; la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro trenta giorni dalla indisponibilità dell'arbitro (vedi art. 811 del c.p.c.).
- Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.

Esecuzione del lodo

- L'esecuzione del lodo avviene mediante comunicazione alle parti effettuata dalla Segreteria Federale a mezzo raccomandata a/r alle parti stesse.
- La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione del lodo.
- In caso di inadempimento di una delle parti, l'altra potrà chiedere l'intervento dell'Ufficio del Procuratore Federale, il quale, verificata la legittimità delle richieste, trasferirà gli atti agli organi di giudizio competente.
- L'ingiustificata mancata esecuzione è considerata agli effetti disciplinari come violazione del principio di lealtà e correttezza.

PARTE SECONDA CONTENZIOSO

TITOLO I NORME PROCEDURALI

ART. 36 ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

1. I giudizi possono essere introdotti:

- d'ufficio, essenzialmente sulla base dei documenti ufficiali

(fogli di arbitraggio, rapporto dell'Ufficiale di Gara, delle eventuali Giurie, ecc);

- su denuncia, reclamo, ricorso o esposto di qualsiasi organo federale, collegiale od individuale di cui all'art- 15 dello Statuto;
- su denuncia, reclamo, ricorso o esposto delle Commissioni Tecniche per i fatti attinenti all'attività sportiva specifica o in particolare allo svolgimento delle competizioni;
- su denuncia, reclamo, ricorso o esposto dei Presidenti delle Società affiliate, di Ufficiali di Gara o di Tesserati in genere;
- dal Procuratore Federale, ogni qualvolta venga a conoscenza difatti che possono costituire violazione dei doveri di cui all'art. 1 e seguenti, che avvia le indagini preliminari sui fatti medesimi ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del presente Regolamento.

2. Le richieste devono essere redatte per iscritto e trasmesse agli organi competenti.

3. I documenti ufficiali di cui al punto a) debbono essere inviati agli organi competenti (Giudice Sportivo Unico) per quanto di competenza e comunque alla Segreteria della F.S.I. entro due giorni dalla fine della manifestazione, escluso quello della manifestazione stessa.

4. Le altre richieste di cui ai punti b), c) e d) devono essere inviate a mezzo raccomandata o telefax nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della violazione stessa all'ufficio del Procuratore Federale che ne vaglierà la fondatezza.

5. Copia dei motivi delle denunce, dei reclami, dei ricorsi o degli esposti deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata, all'eventuale controparte. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante tale invio deve essere inviata unitamente al reclamo spedito all'ufficio del Procuratore Federale. La controparte ha diritto di inviare proprie controdeduzioni entro sette giorni dalla data di ricevimento della copia dei motivi delle denunce, degli esposti, del reclamo o dei ricorsi, spedendone copia, a mezzo raccomandata a/r, anche al reclamante.

6. Gli atti che vengono redatti in forma assolutamente generica sono dichiarati inammissibili.

7. Se il richiedente, per causa di forza maggiore, sia venuto a conoscenza del fatto in un tempo successivo, può sporgere reclamo entro due giorni dalla conoscenza del fatto stesso. -

8. La forza maggiore deve essere rigorosamente provata.

9. Al termine dell'istruttoria nell'ipotesi in cui i fatti stessi non si rilevino manifestamente infondati il Procuratore Federale trasmetterà gli atti agli organi giudicanti.

ART.37 ENTITÀ DELLA SANZIONE

1. L'organo competente nel determinare in concreto la misura delle sanzioni tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendolo da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare della natura, della specie, dei modi, del tempo e del luogo dell'azione od omissione.

ART. 38 RECIDIVA

- La società od il tesserato che, dopo essere stato punito per una qualsiasi violazione delle norme contenute nello Statuto o nella normativa federale ne commette altra della medesima indole nella stessa stagione sportiva, soggiace ad aggravamento della sanzione.
- Ai fini della recidiva sono valutate anche le sanzioni irrogate per gravi violazioni disciplinari commesse nel precedente biennio. Spetta all'organo di giustizia sportiva fissare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari.
- Se la recidiva è semplice, cioè se il reato è stato commesso dopo aver subito condanna irrevocabile per' un altro reato può importare un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.
- Se la recidiva è aggravata, cioè quando il nuovo reato:
 - è della stessa indole del precedente (recidiva specifica),
 - è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente,
 - è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il soggetto condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena,

l'aggravata può importare un aumento della pena da infliggere fino ad un terzo, se concorre una sola delle tre circostanze di cui sopra, fino alla metà se ne concorre più di una.

- La recidiva è reiterata allorché il nuovo reato è commesso da chi è già recidivo; l'aumento di pena varia a seconda dei precedenti commi.

ART. 39 TENTATIVO DI INFRAZIONE

- L'affiliato o il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è

responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.

ART.40 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

- In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergano a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
- aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare;
- aver danneggiato persone o cose;
- aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
- aver agito per motivi futili;
- aver, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
- aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
- aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé e ad altri un vantaggio.

ART.41 CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

- Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti, l'organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione oppure, valutata la gravità o pericolosità del fatto,

può irrogare una sanzione disciplinare che non potrà essere comunque superiore al doppio della sanzione massima prevista.

ART.42 CIRCOSTANZE ATTENUANTI

- La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
- l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
- l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole il fatto doloso della persona offesa;
- l'aver prima del giudizio, riparato interamente il danno;
- l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.

ART.43 CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI.

- Nel caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, l'organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione di sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore a quella prevista per quel tipo di infrazione

ART. 44 VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE.

- Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
- Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
- Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

ART. 45 CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

- L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve

operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

- Nel caso ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

ART. 46 SPESE DI PROCEDURA

- Nelle decisioni degli organi giudicanti vengono addebitate alla parte soccombente le spese di procedura, per esperimenti giudiziali, sopralluoghi, perizie, rimborsi spese di viaggio, comunicazioni telefoniche o telegrafiche cd altro.
- Tali spese vengono forfetizzate con decisione dell'organo giudicante; sono dovute dal tesserato, persona od organismo, comunque implicato.

ART. 47 PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

- La Commissione di Giustizia e Disciplina prima di deliberare, può assumere eventuali testi, informazioni e svolgere tutte le attività che ritiene opportune per l'accertamento della verità. La decisione avviene dopo che sia stata compiuta la più ampia istruttoria sul caso, ivi compresa la visione di eventuali riprese televisive o altri filmati, che offrono piena garanzia tecnica e documentale. Il Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina può delegare all'uopo anche un membro della Commissione, che fungerà da relatore nelle riunioni in cui verrà adottato il provvedimento relativo.
- La documentazione, ufficiale fa piena prova di quanto l'ufficiale di gara attesta essere avvenuto in sua presenza. Ciò, peraltro, non pregiudica la facoltà della commissione di richiedere agli ufficiali di gara precisazioni scritte o supplementi di rapporto e di disporre la convocazione. Resta vietata ogni discussione tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.
- Nei casi gravi e urgenti, ed ogni qualvolta l'istruttoria non possa concludersi tempestivamente, la Commissione di Giustizia e Disciplina può disporre la sospensione cautelativa dell'incolpato da ogni attività federale per, una durata massima di mesi sei. Avverso il provvedimento di sospensione cautelare è comunque ammessa il ricorso alla Commissione Giustizia e Disciplina d'Appello entro cinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento di notifica del provvedimento stesso.
- Il Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina, ricevuto il deferimento, ne informa l'interessato e stabilisce contestualmente il termine perentorio, non inferiore ai dieci giorni per la presentazione di deduzioni a difesa e per

chiedere di essere eventualmente sentito, fissando altresì la data in cui l'organo di giustizia si riunisce per prendere in esame la vertenza, informando l'interessato della sua facoltà di nominarsi un difensore di fiducia. L'incolpato può prendere visione di tutti gli atti del procedimento fino al giorno precedente l'udienza fissata come sopra. Al dibattimento partecipa l'ufficio del Procuratore Federale, a cui verrà comunicato il provvedimento di fissazione della seduta, per illustrare i motivi e le prove del deferimento e rassegnare le proprie richieste.

- Il dispositivo della decisione viene pubblicato immediatamente dopo la riunione in camera di consiglio e notificato agli interessati e per conoscenza alla Segreteria Federale, che ne cura l'inoltro agli organi periferici nella cui giurisdizione risiede il tesserato o la società.
- Per quanto concerne i procedimenti davanti alla Commissione Giustizia e Disciplina quale giudice di secondo grado avverso le decisioni del giudice sportivo, si rinvia alle norme previste nel successivo art. 48.
- La Commissione di Giustizia e Disciplina nel caso non dovesse rilevare nei fatti denunciati violazione alcuna, dichiara il non luogo a procedere dandone comunicazione al Procuratore Federale, il quale può impugnare, entro 15 giorni dalla comunicazione di tale decisione presso la Commissione di Giustizia e Disciplina di Appello, la quale, qualora ritenga che nei fatti denunciati possa configurarsi una o più violazioni, rinvia gli atti al Procuratore Federale che provvederà alla contestazione dei fatti nei confronti del trasgressore.

ART. 48 PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA D'APPELLO

- I ricorsi devono essere proposti alla C.G.D.A. entro cinque giorni dalla notificazione all'interessato, escluso quello della notificazione, della decisione del giudice di primo grado, il quale deve essere avvertito della notifica a mezzo raccomandata per poter rimettere alla C.G.D.A., al più presto, tutta la documentazione in suo possesso, indicando gli estremi della decisione impugnata, ogni atto precedente alla materia del ricorso, precisando la data della notifica al punito. L'inosservanza della norma costituisce motivo di inammissibilità del ricorso e ne preclude l'esame.
- I ricorsi devono essere inoltrati, accompagnati dalla relativa tassa. Le impugnazioni devono contenere gli estremi della decisione impugnata, i motivi anche sommari dell'impugnazione, la eventuale richiesta di essere sentiti dalla C.G.D.A., la firma dell'appellante. Per le società è legittimato a proporre l'impugnazione, a pena di inammissibilità, il legale rappresentante pro-tempore.

- La rappresentanza legale è desumibile dall'ultimo modulo di affiliazione o di riaffiliazione depositato presso gli uffici federali per l'anno sportivo in cui il ricorso è proposto.
- Il ricorso non sospende la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato fatto salvo quanto previsto dall'art.26.
- L'appellante deve proporre col ricorso tutti gli eventuali mezzi di prova ivi compresa l'allegazione di spezzoni filmati nel limite di cui all'art. 47; è obbligo della C.G.D.A. assumerli senza ritardo. Nei casi urgenti i mezzi di prova possono essere assunti per telefono, con immediata e sintetica verbalizzazione.
- E' facoltà della C.G.D.A. rinnovare le indagini già svolte in primo grado, oltre che assumere prove.
- Qualora la C.G.D.A. ritenga di poter decidere senza procedere ad ulteriore istruttoria, deve motivare nella decisione il rigetto delle prove proposte dagli appellanti. Per l'istruttoria il Presidente può delegare un membro della Commissione, il quale redigerà apposito verbale.
- Il ricorso in appello non può essere preso in considerazione.. se è presentato quando la decisione del giudice di primo grado è passata in giudicato.
- Il ricorrente non può produrre in appello nuove prove quando le stesse potevano essere prodotte in prima istanza.
- L'interessato che lo abbia richiesto nell'appello può rendere le sue dichiarazioni con l'assistenza di un patrocinatore di sua fiducia. Se l'appellante o il suo patrocinatore non compaiono, benché regolarmente avvisati, si procede oltre senza il loro intervento. Qualora sia ritenuto necessario, le parti e gli eventuali testimoni possono essere sentiti in contraddittorio fra loro.

ART. 49 DECISIONI DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA D'APPELLO

- La C.G.D.A. decide in camera di consiglio sulla eventuale istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, sulla legittimità o sul merito immediatamente dopo la chiusura dell'istruttoria.
- La C.G.D.A. se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito con divieto di inasprimento di sanzioni a carico dell'appellante quando esso sia solo l'imputato (divieto di reformatio in pejus).

- La C.G.D.A., se rileva motivi di inammissibilità o improcedibilità del reclamo, denuncia, ricorso o esposto di prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se ritiene insussistente la inammissibilità o l'improcedibilità dichiarata dall'Organo di prima istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo medesimo, per un nuovo esame del merito. Se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande loro proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito.
- Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.
- La riforma di un provvedimento impugnato non ha effetti retroattivi, le punizioni cessano di aver corso dal giorno della decisione; se già scontate completamente viene data semplicemente notizia dall'avvenuta riforma, ed avrà effetto ai soli fini della recidiva.
- Il dispositivo della decisione viene pubblicato immediatamente dopo la riunione in camera di consiglio e notificato agli interessati e per conoscenza alla Segreteria Federale, che ne cura l'inoltro agli organi competenti.
- Nei casi di assoluta urgenza tale notifica può essere effettuata con mezzo telegrafico o telefonico. La motivazione della decisione deve essere depositata presso la C.G.D.A. entro quindici giorni dalla pubblicazione del dispositivo.
- Qualora, per vizio di forma o per mancanza di interesse ad impugnare, il ricorso risulti inammissibile o irricevibile, la C.G.D.A. ne dichiara la inammissibilità e irricevibilità con ordinanza che deve essere notificata agli interessati.
- Le decisioni della C.G.D.A. non sono più impugnabili e sono definitive.

ART. 50 REVISIONE

- Le sentenze impugnabili per revisione sono soltanto quelle divenute irrevocabili per qualunque causa (per essere stati esperiti i mezzi d'impugnazione previsti dal presente Regolamento o per scadenza dei termini per ricorrere in appello). Si può proporre la revisione:
 - in caso di sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza;
 - in caso di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto-reato (esempio: falsa testimonianza) da cui dipende l'attuale

condanna;

- in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra irrevocabile.
- La natura straordinaria dell'impugnazione in questione, oltre ai suindicati limiti, ne incontra altri correlati alla capacità potenziale dei nuovi elementi di determinare il proscioglimento del già condannato con una delle formule seguenti: assoluzione o non doversi procedere, anche se per estinzione del reato. Alla luce di ciò deve essere chiaro che la revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali l'esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa della pena.
- È esperibile, infine, senza limiti di tempo.
- La domanda deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente a eventuali atti e documenti presso la Commissione di Giustizia e Disciplina d'Appello.
- Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, la Commissione suddetta dichiara l'inammissibilità della richiesta stessa.
- Essa può in, qualunque momento, disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.
- Per il giudizio di revisione si applicano le disposizioni di cui agli art. 48 e 49.
- In caso di accoglimento della richiesta di revisione la Commissione di Giustizia e Disciplina d'Appello revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.
- Non può pronunciarsi il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

TITOLO II DENUNCE, RICORSI, RECLAMI O ESPOSTI

ART. 51 PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE, DEI RICORSI, DEI RECLAMI O DEGLI ESPOSTI

- Sono legittimati ad instaurare il procedimento mediante presentazione di reclamo, ricorso, esposto o denuncia gli Affiliati, i dirigenti degli stessi, i tesserati in genere che si ritengono lesi nei propri diritti. È, altresì, legittimato a proporre ricorso d'ufficio il Procuratore Federale. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati anche i portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse per un migliore piazzamento nella manifestazione.

- La rinuncia o il ritiro di un atto non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, nonché per le impugnazioni del Procuratore Federale.

ART. 52 TASSE

- Le tasse per reclamo, ricorso, denuncia o esposto sono fissate dal Consiglio Federale.
- In caso di accoglimento del reclamo, ricorso, denuncia o esposto, anche parziale, la tassa verrà restituita.
- L'accoglimento di una denuncia, di un reclamo, ricorso o esposto in ultima istanza comporta la restituzione di tutte le tasse precedentemente versate.
- La denuncia, il reclamo, il ricorso o l'esposto non accolto comporta l'incameramento della relativa tassa.
- La denuncia, il reclamo, il ricorso o l'esposto non accompagnato dalla tassa prescritta, ovvero accompagnato da tassa insufficiente, dovrà essere dichiarato irricevibile.
- È fatto d'obbligo al reclamante o ricorrente di indicare gli estremi del versamento della tassa nel contesto della denuncia, reclamo, ricorso o esposto

ART. 53 TERMINI E MODALITÀ D'INOLTRO DELLE DENUNCE, DEI RECLAMI, DEI RICORSI E DEGLI ESPOSTI

- Le denunce, i reclami, i ricorsi e gli esposti possono essere proposti soltanto nei termini stabiliti dalle norme federali.
- I termini di ogni denuncia, reclamo, ricorso o esposto sono perentori. I termini sono computati non tenendo conto del giorno in cui è iniziata la decorrenza. Si computa invece il giorno finale. Ove il termine di proposizione di una denuncia, reclamo, ricorso o esposto cada in giorno festivo, il termine stesso è prorogato al primo giorno non festivo ad esso susseguente.
- Le denunce, i reclami, i ricorsi e gli esposti possono essere inoltrati:
 - per posta a mezzo lettera raccomandata o a mezzo telegramma;
 - a mezzo raccomandata a mano;
 - a mezzo telefax.

ART. -54 INOSSERVANZE PROCEDURALI

- Gli organi della F.S.I. non terranno in alcuna considerazione

reclami, ricorsi, denunce, esposti che non siano formulati nei termini e con le modalità previsti dalle norme relative.

- L'improcedibilità nell'esame, per violazione procedurale, per improponibilità e per irricevibilità; non comporta la restituzione della tassa fissata per la denuncia, il reclamo, il ricorso o l'esposto.

ART.55 DENUNCIA, RECLAMO, RICORSO O ESPOSTO AVVERSO RISULTATO DI GARA

- Il Giudice Sportivo Unico è l'organo competente per l'esame delle denunce, reclami, ricorsi o esposti avverso ogni provvedimento - o decisione - strettamente attinente al risultato di una gara.
- La denuncia, il reclamo, il ricorso e l'esposto devono essere fondati su effettive e sostanziali irregolarità, tali da avere concretamente influito sul risultato finale della gara.
- Possono essere presentati per le gare a squadre soltanto dalle Società, le cui squadre hanno partecipato alla gara stessa, e per le gare individuali, dal tesserato interessato.
- Le decisioni del Giudice Sportivo Unico sono impugnabili avanti la Commissione Giustizia e Disciplina, secondo le modalità di cui all'art. 48.

ART.56 MODALITA' PROCEDURALI DI DENUNCE, RECLAMI, RICORSI ESPOSTI AVVERSO RISULTATO DIGARA

- La denuncia, il reclamo, il ricorso o l'esposto devono essere preannunciati telegraficamente o via telefax, a pena di inammissibilità, al Giudice Sportivo Unico, presso la Segreteria F.S.I., ed alla controparte entro le 48 ore dal termine della gara.
- La motivazione della denuncia, reclamo, ricorso o esposto deve essere spedita al predetto G.S.U., con la prescritta tassa reclamo, ed alla controparte entro cinque giorni dall'effettuazione della gara con l'esclusione del giorno conclusivo della manifestazione.
- Qualora la controparte non intenda presentare controdeduzioni lo deve comunicare al G.S.U- e a chi ha presentato la denuncia, il reclamo, il ricorso o l'esposto entro 48 ore dal giorno della comunicazione.
- Nel caso invece che intenda presentare delle controdeduzioni lo deve preannunciare al G.S.U. entro 48 ore e presentare le motivazioni entro tre giorni dal ricevimento del testo della denuncia, reclamo, ricorso o esposto.
- Le parti interessate devono fornire la prova, in caso di

contestazione, del tempestivo adempimento delle predette modalità procedurali.

ART. 57 INADEMPIENZE

- Il mancato inoltro della motivazione della denuncia, reclamo, ricorso o esposto ovvero la violazione di norme procedurali, determinano l'improcedibilità nell'esame da parte del Giudice Sportivo Unico, con conseguente pagamento della tassa di cui all'art. 52.

ART. 58 RICORSO AVVERSO DECISIONE EMESSO DA ORGANI INCOMPETENTI

- In caso di conflitti di competenza gli atti devono essere rimessi a cura della parte o su iniziativa del Procuratore Federale o dell'Organo che solleva l'eccezione alla Commissione di Giustizia e Disciplina d'Appello che dovrà deliberare inappellabilmente entro 15 giorni dalla notifica.

ART. 59 PRESCRIZIONE

- Le infrazioni nelle quali si ravvisino gli estremi di illecito sportivo con particolare riguardo a quello derivante dall'assunzione di sostanze dopanti o dall'uso di metodi vietati si prescrivono in anni 5; l'inchiesta ed il giudizio devono essere sempre svolti appena l'infrazione venga a conoscenza degli Organi Federali, indipendentemente dall'annata sportiva nella quale detta infrazione fu commessa.
- Tutte le altre infrazioni avverso le quali, non sia intervenuta decisione irrevocabile di condanna, cadono in prescrizione al termine dell'annata sportiva immediatamente successiva a quella in cui si è verificato l'ultimo atto relativo all'infrazione stessa; la semplice apertura dell'inchiesta, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento, sospende il decorso della prescrizione.

ART.60 AMNISTIA

- L'amnistia è un atto di clemenza generale con il quale si rinuncia all'applicazione della pena. E' una delle cause di estinzione del reato se interviene quando non vi sia stata ancora condanna (amnistia propria). Se interviene dopo la sentenza irrevocabile di condanna, estingue le pene principali e quelle accessorie ad esclusione di quelle pecuniarie, ma non gli effetti della condanna (amnistia impropria). Può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. Non si applica ai recidivi.
- L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale in occasioni eccezionali. Essa può essere totale, e cioè per tutte le sanzioni comminate per fatti commessi fino al giorno precedente la data di concessione; oppure parziale, cioè

limitata a determinate sanzioni, o limitata a determinati periodi di tempo. L'amnistia, se interviene dopo la sentenza irrevocabile di condanna, estingue le pene principali e quelle accessorie, ad esclusione di quelle pecuniarie, ma non gli effetti della condanna.

- Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la decorrenza dell'amnistia stessa.
- Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
- In caso di amnistia restano impregiudicati gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 157/86.

ART.61 INDULTO

- L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.
- L'indulto è un provvedimento di clemenza generale che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata. Non opera sul reato. Non estingue le pene accessorie, a meno che il provvedimento non stabilisca diversamente.
- La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che questa non stabilisca una data diversa.
- Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le pene.
- L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi.
- Restano impregiudicati i riflessi delle sanzioni ricadenti sub art. 3 del D.P.R. n. 157/86

ART. 62 GRAZIA

- La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata. Competente alla concessione della grazia è il Presidente Federale. Deve essere preceduta da una sentenza irrevocabile di condanna e opera sulla pena principale estinguendola, in tutto o in parte, o commutandola in una pena di specie diversa. Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta dell'interessato e per raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente dopo che è stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

- Può essere concessa per tutte le condanne, compresa la radiazione, concorrendo la presenza di circostanze sufficienti a far presumere che l'infrazione non verrà ripetuta.
- Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5. anni dall'adozione della sanzione.
- Restano impregiudicati i riflessi delle sanzioni ricadenti sub art. 3 lett. c) del D.P.R. n. 157/86.

ART. 63 NORMA TRANSITORIA

- Il presente Regolamento di Giustizia entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del C.O.N.I., a condizione che a tale data sia completato l'iter approvativo dello Statuto medesimo.
- Diversamente i procedimenti saranno disciplinati dalle norme pregresse tuttora vigenti fino all'approvazione dello Statuto.